



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Falso: la depenalizzazione del reato

Autore: Edizioni Simone | 31/10/2016



*L'abrogazione del reato di falsità in scrittura privata, altre falsità in foglio firmato in bianco.*

In forza del D.Lgs. 7/2016, il **delitto di falsità in scrittura privata** (art. 485 c.p.) è stato abrogato. Il decreto, unitamente al D.Lgs. 8/2016, ha dato attuazione all'art. 2 L. 67/2014, che ha delegato il Governo a un ampio intervento di

depenalizzazione e abrogazione di numerose fattispecie di reato.

Il D.Lgs. 7/2016 ha abrogato i reati di cui agli artt. 485, 486, 594, 627 e 647 c.p., ha riformulato le disposizioni di cui agli artt. 488, 489, 490, 491 bis, 493 bis, 596, 597 e 599 c.p. in funzione di coordinamento con le norme abrogate ed è intervenuto sui delitti di **danneggiamento** di cui agli artt. 635 ss. c.p., escludendo la rilevanza penale del danneggiamento non aggravato di cui al 1° co. dell'art. 635, co. 1, c.p.

L'aspetto di maggiore interesse del D.Lgs. 7/2016 consiste nella **trasformazione** dei reati abrogati in **illeciti civili** sottoposti a **sanzioni pecuniarie**. Le fattispecie previste nelle norme penali abrogate, riprodotte nell'art. 4 del decreto, costituiscono ora fatti che, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile determinata dal giudice in forza dei criteri indicati all'art. 5 D.Lgs. 7/2016 (gravità della violazione, reiterazione dell'illecito, arricchimento del soggetto responsabile, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito, personalità dell'agente, condizioni economiche dell'agente).

Gli artt. 6 e 7 del decreto regolano i casi di **reiterazione dell'illecito** (compimento di un illecito della stessa indole accertato con provvedimento esecutivo nel termine di quattro anni dalla commissione di altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile) e di concorso di persone, e in tal caso ogni concorrente soggiace alla sanzione pecuniaria civile stabilita per il fatto commesso.

Le **sanzioni pecuniarie civili** sono applicate dal giudice civile competente per l'azione di risarcimento del danno al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento.

Il **procedimento** è regolato dalle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le disposizioni del decreto.

La pretesa relativa all'inflizione della sanzione pecuniaria si **prescrive in cinque anni**, stante l'espresso richiamo, contenuto all'art. 3, co. 2, del decreto alla disposizione di cui all'art. 2947, co. 1, c.c.

La somma versata in pagamento della sanzione è devoluta alla **Cassa delle ammende** ed è prevista la possibilità di un pagamento **rateizzato**; per il pagamento della sanzione non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.

L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli **eredi**.

I **fatti di falso in scrittura privata** ora sono descritti all'art. 4, co. 4, lett. a), c), d) ed e), D.Lgs. 7/2016 e per essi è prevista la sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 euro. Le falsità possono avere ad oggetto anche **documenti informatici privati** aventi efficacia probatoria (art. 4, co. 5) e nella nozione di scrittura privata sono espressamente ricompresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma della legge tengono luogo degli originali mancanti (art. 4, co. 6).

## **Altre falsità in foglio firmato in bianco**

L'art. 488 c.p., rispetto alle altre due ipotesi di falsità in foglio firmato in bianco disciplinate dagli artt. 486 c.p. (ora abrogato) e 487 c.p., tutela un diverso interesse giuridico. Manca, infatti, il presupposto del possesso, necessario invece negli artt. 486 e 487 c.p. Pertanto, il disvalore del reato non consiste nella violazione della fiducia ma in un attentato alla genuinità del documento, che è il vero interesse protetto dalla norma incriminatrice.

La norma è stata modificata dal D.Lgs. 7/2016 a seguito dell'abrogazione del reato di cui all'art. 486 c.p. e della conseguente necessità di eliminare il riferimento a tale disposizione nella previsione dell'art. 488 c.p.

Il fatto tipico comprende ogni **riempimento abusivo di un documento** di cui l'agente non abbia legittimamente il possesso, per cui la fattispecie in esame è un'ipotesi di falsità materiale, cioè **contraffazione**, nel caso di riempimento totale, e alterazione nel caso di riempimento delle parti lasciate in bianco.

La fattispecie richiede un possesso illegittimo o un possesso legittimo che, tuttavia, non preveda obblighi o facoltà di riempimento.

La caratteristica peculiare del delitto di cui all'art. 488 c.p. risiede nella **mancanza**, al momento del riempimento del **documento**, del diritto di **completarlo**.

Il reato si consuma non solo quando colui che commette la falsità sia del tutto sprovvisto del diritto di riempimento, avendo acquistato illegittimamente il possesso del documento, ma anche nell'ipotesi in cui l'agente, pur essendo legittimamente possessore, non sia fornito al momento del riempimento di un valido mandato *ad scribendum* (Cass. 6-4-1981).

Il **dolo** è generico o specifico, a seconda che la condotta abbia ad oggetto un atto pubblico o una scrittura privata.

Nel caso di **falsità su foglio firmato in bianco costituente scrittura privata** il vantaggio ricomprende ogni possibile utilità materiale o morale che l'agente si

ripromette di conseguire.

## Le altre norme in materia di falsità

È stato espunto il riferimento ai reati di cui agli artt. 485 e 486 ss. c.p. nelle seguenti norme:

### **a) art. 488 c.p. (altre falsità in foglio firmato in bianco).**

Rispetto alle altre due ipotesi di falsità in foglio firmato in bianco, l'oggettività giuridica specifica del delitto in esame sembra mutare notevolmente. Mancando, infatti, in questo caso il presupposto del possesso, che è invece necessario nelle fattispecie di cui agli artt. 486 (ora abrogato) e 487 c.p., è evidente come il disvalore espresso dal reato non consista tanto nella violazione della fiducia quanto, piuttosto, in un attentato alla genuinità del documento, che è il vero interesse protetto dalla norma, modificata dal D.Lgs. 7/2016 in ragione dell'abrogazione del reato di cui all'art. 486 c.p. e della conseguente necessità di eliminare il riferimento a tale disposizione nella previsione dell'art. 488 c.p. Il fatto tipico è strutturato dal legislatore in modo da comprendere ogni abusivo riempimento di un documento di cui l'agente non abbia legittimamente

il possesso. La condotta ripete i caratteri del fatto tipico contemplato dagli artt. 486 (ora abrogato) e 487, potendo incidere sia su un atto

pubblico o su una scrittura privata, ma presuppone, a differenza delle ipotesi citate, un possesso illegittimo o un possesso legittimo che,

tuttavia, non preveda obblighi o facoltà di riempimento (ANTOLISEI ). La caratteristica peculiare del delitto di cui all'art. 488 c.p. risiede nella

mancanza, al momento del riempimento del documento, del diritto di completarlo (Cass. pen., V, 14-1-1980). Il reato si realizza non solo quando colui che commette la falsità sia sprovvisto del diritto di riempimento, avendo acquistato illegittimamente il possesso del documento, ma anche quando, pur essendo

legittimamente possessore, non sia fornito al momento del riempimento di un valido *mandato ad scribendum* (Cass. pen., V, 6-4-1981). Il dolo è generico o specifico a seconda che la condotta abbia ad oggetto un atto pubblico o una scrittura privata.

Infine, ai fini della fattispecie di cui agli artt. 488 e 485 c.p. (falsità su foglio firmato in bianco costituente scrittura privata, diversa da quella prevista dagli artt. 486 e 487 c.p.), per “vantaggio” va inteso ogni possibile utilità materiale o morale che l’agente si ripromette di conseguire (Cass. pen., V, 24-3-1993);

#### **b) art. 489 c.p. (uso di atto falso).**

Il comma 2 è stato abrogato dal D.Lgs. 7/2016 a seguito dell’abrogazione del reato di falso in scritture

private di cui all’art. 485 c.p. e della conseguente necessità di coordinamento tra le due disposizioni.

La nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell’atto, con la conseguenza che a integrare il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda attribuire all’atto in esso contenuto (ad esempio, commette il reato di cui all’art. 489 c.p. colui che, alla guida di un’auto, esibisca, nel corso di un controllo di polizia, un permesso di guida contraffatto) (Cass. pen. 4647/2013). Ai fini dell’integrazione del reato di uso di atto falso è necessario che l’agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile (Cass. pen., V, 16-7-2014, n. 41666). Occorre sottolineare, peraltro, che l’uso del documento falso caratterizza diversi modelli di incriminazione.

Nelle ipotesi di cui agli artt. 485 e 486 (ora abrogato), esso viene in rilievo quale elemento costitutivo della figura criminosa, la cui fattispecie, componendosi di diversi momenti ordinati secondo una sequenza tipica, si forma progressivamente; in altre ipotesi delittuose, invece, l’uso rappresenta soltanto un post-fatto non

punibile per il falsario, poiché per integrare il reato è sufficiente l'attività di falsificazione. Il reato è punito a titolo di dolo generico.

## Concorso di reati

È escluso il concorso di reati nell'ipotesi in cui taluno faccia uso di un documento falsificato recante un'impronta contraffatta, sicché è configurabile esclusivamente il reato di cui all'art. 489 e non anche quello ai sensi dell'art. 469 c.p., poiché tale ultima disposizione, laddove prevede come punibile la condotta di chi fa uso della cosa recante l'impronta contraffatta, definisce una condotta del tutto sovrapponibile a quella prevista dall'altra disposizione (Cass. pen., V, 3-11-2004).

È escluso anche il concorso di reati nell'ipotesi di uso di atto falso realizzato per ottenere finanziamenti pubblici o contributi, anche di tipo assistenziale: questo, infatti, è assorbito nel delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, poiché l'utilizzo di documenti falsi o attestanti cose non vere è espressamente richiamato dall'art. 316ter c.p. come specifica modalità di condotta integratrice del reato.

Invece, l'uso di atto falso può concorrere con il reato di truffa ai sensi dell'art. 640bis (Cass. S.U., 19-4-2007, n. 16568).

### **c) art. 490 c.p. (soppressione, distruzione o occultamento di atti veri).**

La norma è stata modificata dal D.Lgs. 7/2016 con l'eliminazione, al comma 1, del riferimento all'art. 485, abrogato dal decreto e con l'abrogazione dell'intero comma 2 in ragione dell'abrogazione del capoverso dell'art. 489 c.p. Lo scopo della norma è la tutela della fede pubblica attraverso la conservazione di atti pubblici o scritture private per il loro insostituibile valore documentale; ne consegue che la lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato si realizzano soltanto quando l'eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o

condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare, mentre non si verificano quando la destinazione probatoria non è compromessa oppure l'atto o la scrittura vengono ricostruiti con equivalenza formale e sostanziale

(Cass. pen., VI, 13-7-1989). Il fatto tipico consiste nell'aggressione alla materialità dell'atto, che si attua attraverso le condotte di "cancellazione", "distruzione" e "occultamento".

La **distruzione** designa ogni attività che conduce alla smaterializzazione dell'essenza del documento e, quindi, determina il suo venir meno nel

mondo giuridico. Nella nozione di distruzione rientrano tutte quelle condotte che comportano un annientamento totale o parziale dell'atto (lacerazioni, abbruciamenti, ingestione ecc.).

Dalla distruzione la condotta di soppressione si distingue per la sua valenza più normativa, poiché consiste in una modificazione del documento che comporti la sua inutilizzabilità.

L'**occultamento** si risolve in un'attività squisitamente naturalistica e, più precisamente, nella rimozione del documento dal suo luogo naturale. La fattispecie abbraccia tutte quelle condotte incidenti su atti privati ovvero pubblici, intendendosi per quest'ultimi gli atti originali, le copie autentiche, le certificazioni, le autorizzazioni e i documenti che si caratterizzano anche per la sola documentazione di attività o dichiarazioni avvenute in presenza di un pubblico ufficiale o da lui percepite (Cass. pen., V, 8-6-1998).

Nel caso di **soppressione** il reato, per configurarsi, non richiede la materiale distruzione dell'atto poiché è sufficiente che alla condotta segua una immutatio veri, nel senso che risulti falsamente inesistente l'atto soppresso od occultato (Cass. pen., VI, 23-2-1984).

L'elemento soggettivo è il **dolo**, consistente nella volontà di porre in essere una delle condotte descritte dall'art. 490 c.p. nella consapevolezza che gli atti distrutti, occultati o soppressi non saranno più idonei a svolgere la funzione di prova che è ad essi propria (Cass. pen., V, 28-9-1982).



Nel caso in cui l'azione criminosa abbia ad oggetto una **scrittura privata** il **dolo è specifico**, sicché è necessario che il soggetto attivo abbia agito con il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (Cass. pen., V, 9-7-1987). Il delitto di falso per soppressione richiede, invece, il dolo generico (e non il dolo specifico

richiesto quando si tratti di scritture private), essendo sufficiente la consapevolezza che, a seguito della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere la funzione di prova che gli è propria (Cass. pen., V, 26-3-2014, n. 18842);

#### **d) art. 491 c.p. (falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito).**

L'art. 491 c.p. è stato modificato dal D.Lgs. 7/2016, che ha riformulato la rubrica della norma (indicata, nel testo previgente, come "Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena") e ha eliminato, nel comma 1, il riferimento all'art. 485 c.p., abrogato dal decreto. La natura giuridica dell'art. 491, co. 1, c.p. è cambiata: al posto dell'originaria circostanza aggravante (applicabile agli artt. 485, 488 e 490 c.p.) è subentrata una fattispecie autonoma, con le note conseguenze in tema di favor rei nel caso di concessione di attenuanti. Resta procedibile d'ufficio il solo caso di falsità in testamento olografo, mentre continuano a essere perseguibili a querela le falsità di "una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore" (art. 493bis c.p.).

L'art. 491 c.p., oltre che nel caso di alterazione di un **testamento olografo**, si applica anche nel caso di contraffazione integrale del medesimo (Cass. pen., V, 23613/2012). Integra il delitto di falso materiale in testamento olografo anche la redazione di un documento — apparentemente scritto di proprio pugno dal testatore — con l'aiuto materiale di un altro soggetto (che gli guidi la mano), in quanto, in tal caso, il documento non è formato, come prescritto dalla legge, esclusivamente dal testatore e, quindi, non può essere considerato olografo (Cass. pen., V, 51709/2014).

Invece, l'espressione "**cambiale**" deve essere intesa nella sua accezione più ampia, comprensiva non solo del pagherò cambiario e della c.d.

**cambiale-tratta**, ma anche del titolo completo e di quello incompleto (purché risulti la firma del traente o dell'emittente). A titolo esemplificativo, integrano il reato in esame la sottoscrizione della cambiale con il nome e per conto di un terzo, la correzione arbitraria della data di scadenza di un vaglia cambiario, la contraffazione della data di emissione di un assegno bancario operata dal prenditore del titolo al fine di ottenere in anticipo la valuta (l'oggetto della tutela del reato consiste, infatti, nell'affidamento dei terzi sugli elementi apparenti del titolo, per cui un'eventuale variazione o alterazione dello stesso ben potrebbe essere idonea a far assumere, ad esempio, all'assegno una apparenza diversa da quella originaria: Cass. pen., II, 38605/2007). In tema di reati di **falsità in titoli di credito**, la persona offesa coincide non soltanto con il soggetto al quale sia stata falsamente attribuita la emissione dell'atto falsificato, ma anche con la persona che abbia ricevuto comunque un danno per l'uso che in concreto sia stato fatto dello strumento di pagamento (Cass. pen., V, 5589/2014).

#### **e) art. 491bis c.p. (documenti informatici).**

Il D.Lgs. 7/2016 ha eliminato dalla norma il riferimento ai documenti informatici privati e alle disposizioni riguardanti le scritture private, in virtù dell'abrogazione del reato di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p. La norma tutela la fede pubblica a fronte di falsi che hanno ad oggetto documenti informatici, i quali presentano caratteristiche del tutto particolari e difficilmente riconducibili alle fattispecie in materia di falso, concepite con riferimento a documenti esclusivamente cartacei. La scelta del legislatore è stata quella di equiparare il documento informatico agli atti pubblici e alle scritture private, con l'obiettivo di sottoporre a un medesimo trattamento sanzionatorio fatti criminosi sostanzialmente coincidenti sul piano dell'oggettività giuridica, ovvero della natura dell'interesse violato. L'equiparazione prevista all'art. 491bis rileva, in particolare, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni sulle falsità in atti di cui agli artt. 476 ss. c.p. Per l'identificazione del "**documento informatico**" occorre guardare all'art. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), ai sensi del quale

il documento informatico è la “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Il documento informatico rilevante ai sensi dell’art. 491bis deve avere efficacia probatoria. Il Codice dell’amministrazione digitale individua quattro categorie di documenti

informatici, aventi un diverso valore probatorio:

- 1) il documento sottoscritto con firma elettronica non altrimenti qualificata (art. 1, lett. q), che, ai sensi dell’art. 21, co. 1, è liberamente valutabile in giudizio tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità;
- 2) il documento sottoscritto con firma elettronica qualificata (art. 1, lett. qbis);
- 3) il documento sottoscritto con firma elettronica avanzata (art. 1, lett. r);
- 4) il documento sottoscritto con firma elettronica digitale (art. 1, lett. s).

Il **documento informatico** sottoscritto con **firma elettronica avanzata, qualificata o digitale**, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 20, co. 3 che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. e l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (art. 21, co. 2).

L’art. 491bis c.p. riguarda sia l’ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da un riscontro cartaceo, sia quella in cui sia del tutto sostitutivo dello stesso (Cass. pen., V, 12576/2013).

**f) 493bis c.p. (casi di perseguibilità a querela).**

Il D.Lgs. 7/2016 ha riformulato l'art. 493bis c.p. al fine di coordinare la previsione con le modifiche apportate ai delitti di falso. In particolare, la perseguibilità a querela, che nella previgente versione riguardava i delitti di cui agli artt. 485 e 486 c.p., nonché quelli previsti dagli artt. 488, 489 e 490 c.p. quando avevano ad oggetto una scrittura privata, è stata limitata ai delitti di cui agli artt. 490 e 491 c.p. aventi ad oggetto una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, stante l'abrogazione dei reati di falso in scrittura privata e di falso in foglio firmato in bianco, nonché la riformulazione degli artt. 489 e 490 c.p.

È stata mantenuta, invece, la previsione della procedibilità d'ufficio nel caso in cui il delitto riguardi un testamento olografo.

Salvo l'ipotesi di falsità riguardanti un testamento olografo, i reati in esame, che ricadono su scritture private equiparate dalla legge agli atti pubblici, sono punibili solo a querela di parte (Cass. pen. S.U. 17-4-1982). Poiché il delitto di falsità in scrittura privata previsto dall'art. 485 c.p. richiede, per la sua consumazione, l'attività di formazione di una scrittura privata falsa o di alterazione di una scrittura vera e il successivo uso della medesima, la persona legittimata a proporre querela non è soltanto quella di cui sia stata falsificata la firma, ma anche ogni altro soggetto che abbia ricevuto un danno per l'uso che della scrittura sia stato fatto in concreto (Cass. pen., V, 20-1-1998).



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone

**La Depenalizzazione e i nuovi Illeciti Civili**

di Massimiliano Di Pirro, 2016

**SE VUOI LEGGERLO TUTTO  
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**